

RIFIUTI TRITURATI IN FOGNATURA

La Legge 210/2008 ha disposto, nel suo art. 9-quater:

“Art. 9-quater- Misure urgenti in materia di rifiuti

1. Ai fini di una maggiore sostenibilita' economica e gestionale dello smaltimento della parte organica dei rifiuti solidi urbani sul territorio nazionale e di una riduzione quantitativa dei rifiuti da avviare allo smaltimento finale, il comma 3 dell'articolo 107 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' sostituito dal seguente:

«3. Non e' ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature e' comunicata da parte del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione sul territorio».

2. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' abrogato.

3. Il comma 19 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, e' sostituito dal seguente:

«19. All'articolo 182, il comma 8 e' abrogato».

Com'è noto gli articoli 2, comma 8 bis e comma 19 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, avevano posto in essere due autonome discipline entrambe costituenti il terzo comma dell'art. 107 del Dlgs 152/2006. Esse disponevano rispettivamente:

“3. Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.”

”3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.”